



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Piano di Zonizzazione Acustica

ELABORATI PROGETTO

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il Sindaco

Dott. Fiorenzo Berton

Il Segretario

Dott. Paolo Orso

Il Responsabile

Area Edilizia Privata ed Urbanistica

Dott. Fabrizio Ballarin

VENETOPROGETTI S.C.

Progettisti

Urb. Raffaele Gerometta

Ing. Elettra Lowenthal

Urb. Valeria Polizzi

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Claudio Rui

INDICE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI	4
Art. 1 - Campo di applicazione	4
Art. 2 - La classificazione acustica del territorio comunale	5
Art. 3 - Limiti acustici di emissione ed immissione sonora	5
Art. 4 - Fasce di transizione	6
Art. 5 - Norme per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.....	6
Art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore e per i ricettori	7
Art. 7 - Piano di risanamento acustico	8
TITOLO II - ASPETTI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA.....	9
Art. 8 - Il Piano di Classificazione Acustica	9
Art. 9 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)	9
Art. 10 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)	10
Art. 11 - Requisiti acustici passivi degli edifici.....	10
Art. 12 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo (BRA)	11
TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	13
Art. 13 - Presenza di rumore a tempo parziale	13
Art. 14 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	13
Art. 15 - Emergenze	13
Art. 16 - Attività di escavazione, discarica e/o trattamento di inerti.....	13
Art. 17 - Fuochi d'artificio	14
Art. 18 - Aree agricole, forestali e a bosco.....	14
Art. 19 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili	14
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA'.....	15
Art. 20 - Esercizi pubblici, discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo non temporaneo.....	15
Art. 21 - Impiego di macchine per giardinaggio.....	15
Art. 22 - Pubblicità fonica	15
Art. 23 - Sistemi di allarme	15
Art. 24 - Attività sportive svolte in impianti fissi	16
Art. 25 - Deroghe.....	16
TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI.....	17
Art. 26 - Rilevamento del rumore	17
Art. 27 - Controlli e verifiche	17
Art. 28 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale	17
Art. 29 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	17
Art. 30 - Disposizioni finali e transitorie	18

ALLEGATO A: MODULO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SONORI PRESCRITTI.....	19
ALLEGATO B: MODULO DI DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' NEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE SONORA	21
ALLEGATO C: MODULO PER RICHIESTA NULLA OSTA ACUSTICO	23
ALLEGATO D: MODULO PER RICHIESTA NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' CHE NON COMPORTANO EMISSIONI SONORE.....	25
ALLEGATO E: RILASCIO NULLA – OSTA ACUSTICO	26
ALLEGATO F: RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SONORI PRESCRITTI.....	27

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Nervesa della Battaglia in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge Regionale 21/1999 e della Legge 447/1995 la quale prescrive per ogni Comune "l'adozione di regolamenti di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico" (art. 6).
2. Dal medesimo regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale. Dal presente regolamento vanno altresì escluse le fonti di rumore relative ad attività domestiche legate alla conduzione ordinaria dell'attività civile all'interno di edifici condominiali e tra abitazioni contermini, cui provvede il Codice Civile.
3. Sono competenze dei singoli Comuni in merito alla disciplina acustica ai sensi della L. 447/95:
 - la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95;
 - il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
 - l'adozione dei piani di risanamento acustico;
 - il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
 - regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
4. Ai fini della lettura del presente regolamento si definiscono:
 - Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi;
 - Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.
 - Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali, agricole, i parcheggi, le aree adibite ad attività sportive e ricreative (art. 2, comma 1 L. 447/95);
 - Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente (art. 2, comma 1 L. 447/95);
 - Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività
 - Classificazione acustica: suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista dei livelli acustici massimi consentiti in funzione della classe acustica di appartenenza;
 - Tecnico competente in acustica ambientale: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo". Per l'abilitazione allo svolgimento delle attività di tecnico competente in acustica (previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale) i presupposti sono:
 - essere in possesso di un determinato titolo di studio (diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico compreso il diploma di maturità scientifica o diplomi universitari ovvero diploma di laurea ad indirizzo scientifico compresi quelli di ingegneria e architettura);
 - avere svolto attività, in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, per gli anni indicati in funzione del titolo di studio (almeno 4 anni per i diplomati e almeno 2 anni per i laureati o titolari di diploma universitario).

Art. 2 - La classificazione acustica del territorio comunale

1. Il Comune di Nervesa della Battaglia ha provveduto a redarre il Piano di Classificazione Acustica ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", suddividendo il territorio comunale secondo quanto prescritto dalla DGRV 21 settembre 1993, n. 4313 che definisce i criteri orientativi regionali per l'individuazione di aree territoriali omogenee ai fini della zonizzazione acustica. Tale classificazione è riportata in una unica tavola in scala 1:10.000 dell'intero territorio comunale, suddivisa in classi ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in tale classe siti particolarmente sensibili sia dal punto di vista ambientale che storico e sociale. In linea di massima vi rientrano le attrezzature di scala urbana (aree per standard così come definite dal PRG vigente), e zone di particolare interesse storico, paesaggistico ed ambientale.

A titolo esemplificativo sono quindi compresi:

- i complessi ospedalieri;
- i complessi scolastici;
- i parchi pubblici di scala urbana
- i centri rurali ed i nuclei di antica origine
- i beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497;
- i parchi, le riserve, le zone umide, le zone selvagge.

CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Sono inserite in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Sono ricomprese in questa categoria le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali. Sono altresì comprese le aree rurali non già inserite in classe I.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Sono inserite in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali, nonché le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie e le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Sono inserite in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, cioè le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Sono ricomprese in questa classificazione le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi. Si tratta di aree monofunzionali a carattere industriale, in cui anche eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

Nel territorio Comunale di Nervesa della Battaglia non si sono riscontrate aree ascrivibili alla classe acustica VI.

Art. 3 - Limiti acustici di emissione ed immissione sonora

1. I valori limite acustici sono determinati dal D.P.C.M. 14/11/97 che li suddivide in due tipologie:
- di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. Viene misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - c) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento vengono individuati due tempi di riferimento:
- Periodo diurno: dalle ore 6.00 alle ore 22.00
 - Periodo notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00
3. I livelli acustici di emissione ed immissione consentiti sono rappresentati nella seguente tabella:

Classe	TAB. B: Valori limite di emissione in dB(A)		TAB. C: Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		TAB. D: Valori di qualità in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	45	35	50	40	47	37
II	50	40	55	45	52	42
III	55	45	60	50	57	47
IV	60	50	65	55	62	52
V	65	55	70	60	67	57
VI	65	65	70	70	70	70

Art. 4 - Fasce di transizione

1. Per le zone confinanti con aree con limiti massimi di livello sonoro diversi valgono le disposizioni della DGRV 4313/93 per la quale si assume come principio generale che al confine tra due diverse zone siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore. Valgono inoltre le seguenti specifiche:
- A) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
 - B) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
 - C) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
 - D) confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
 - E) confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
2. Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti A, B, C, D sono graficamente distinte dalle altre zone e consentono il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello di classe inferiore.
3. Le fasce di transizione sono disegnate, a seconda delle puntuali situazioni, o totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.

Art. 5 – Norme per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

1. Tra le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare rientra quanto stabilito dal D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Il successivo D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 individua, per ciascuna tipologia di strada, l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica stradale per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.
3. Nel caso di fasce divise in due parti si considera una prima parte più vicina all'infrastruttura (denominata fascia A) ed una seconda più distante (denominata fascia B). I limiti di immissione fissati per le strade di nuova realizzazione sono quelli stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato I del D.P.R. 142/2004:

TIPO DI STRADA (C.d.S.)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada	250	50	40	65	55
B - extraurbana principale	250	50	40	65	55
C1 - extraurbana secondaria	250	50	40	65	55
C2 - extraurbana secondaria	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	30	50	40	60	50
F - locale	30	50	40	60	50

4. I limiti di immissione fissati per le strade esistenti sono quelli stabiliti dalla Tabella 2 dell'Allegato I del D.P.R. 142/2004:

TIPO DI STRADA (C.d.S.)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
C1 - extraurbana secondaria	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
C2 - extraurbana secondaria	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
Da - urbana di scorrimento	100	50	40	70	60
Db - urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	30	50	40	60	50
F - locale	30	50	40	60	50

5. Il titolare del permesso di costruire di edifici inclusi nella fasce di cui al presente articolo ha l'obbligo, nei casi non riconducibili agli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di provvedere alla individuazione e realizzazione dei necessari interventi di mitigazione acustica.

Art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore e per i ricettori

1. All'interno delle zone del territorio comunale così come individuate e classificate sulla cartografia allegata qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni di cui agli articoli 3 e 4; fanno eccezione, limitatamente alle fasce di pertinenza acustica e comunque limitatamente al rumore da esse prodotto, le infrastrutture stradali e ferroviarie, per le quali dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. n° 142/2004 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

2. Laddove previsto dalla normativa vigente, devono essere rispettati i valori limite differenziali di immissione indicati all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione di valori limite delle sorgenti sonore". Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. I valori limite differenziali di immissione, all'interno di ambienti abitativi, sono:
 - 5 dB per il periodo diurno
 - 3 dB per il periodo notturnoTali valori non si applicano per ricettori allocati all'interno di aree classificate nella classe acustica VI.
4. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 7 - Piano di risanamento acustico

1. In relazione alla classificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale, nel caso di superamento dei valori di cui agli articoli precedenti e dei valori limite di immissione previsti dal D.P.R. n° 142/2004 relativi alle infrastrutture stradali di competenza comunale, il Comune dovrà predisporre un Piano di Risanamento Acustico finalizzato all'individuazione delle strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti previsti. Per la presentazione del Piano di Risanamento Acustico e per la realizzazione dei successivi interventi di risanamento si applicano i termini previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2000.
2. Le imprese che non risultano adeguate ai limiti acustici fissati dal presente regolamento, devono presentare un Piano di Risanamento Acustico (cfr. art. 15 L. 447/95 e art. 3 D.P.C.M. 1 marzo 1991) entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento; il Comune definirà i tempi massimi di realizzazione degli interventi di adeguamento proposti, in base alla natura degli interventi stessi. Le imprese che non presentano uno specifico piano di risanamento, dovranno adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale, entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso all'Ente Comunale.

TITOLO II - ASPETTI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 8 – Il Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica (cfr. art. 2 e 3 del presente regolamento), definisce le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, disciplina le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobili oppure all'aperto.
2. Il Piano di Classificazione Acustica viene aggiornato e coordinato con gli strumenti urbanistici vigenti. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
3. Il Piano di Classificazione Acustica deve essere complessivamente revisionato ed aggiornato mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente all'atto di adozione di Varianti parziali o generali del Piano Regolatore Generale Comunale (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi) e all'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Art. 9 – Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)

1. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) è disciplinata dalla Legge Quadro 447/95 e dalle Linee Guida previste con D.D.G. Arpav del 3/2008.
2. Si definisce impatto acustico l'insieme degli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
3. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;predispongono una D.P.I.A. relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere.
La D.P.I.A. per le opere richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa, dovrà comprendere l'indicazione delle misure e degli interventi previsti per riportare i valori delle emissioni e delle immissioni entro i limiti di norma.
4. Nell'ambito delle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a :
 - a) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
 - b) postazioni di servizi commerciali polifunzionali,i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una D.P.I.A..
La domanda di licenza o di autorizzazione delle attività richiamate dal presente comma che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. n. 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
5. La D.P.I.A. è richiesta in fase di progettazione dell'opera o durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi. La dimostrazione, attraverso la D.P.I.A. di un potenziale non rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

6. Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della D.P.I.A. riferita alle diverse categorie di rumore, si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n. 447/95" redatta da A.R.P.A.V (D.D.G. Arpav 3/2008).

Art. 10 – Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)

1. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è disciplinata dalla Legge Quadro 447/95 e dalla D.D.G. Arpav 3/2008.
2. Il clima acustico si definisce come insieme dei livelli di rumore presenti in modo sistematico e ripetitivo nel territorio indagato.
3. La V.P.C.A. è obbligatoria per le tipologie di opere sotto indicate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 447/95 e deve essere redatta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo:
 - a. Scuole e asili nido;
 - b. Ospedali;
 - c. Case di cura e case di riposo;
 - d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. Insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2) dell'art. 9 del presente regolamento.
4. La V.P.C.A. è richiesta in fase di progettazione dell'opera o durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di descrivere il clima acustico di un'area sulla quale si prevede la realizzazione di interventi di cui al comma 3) per valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
5. Nel caso in cui, attraverso la V.P.C.A., si dimostri un potenziale non rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale potrà:
 - a. Negare la concessione del permesso;
 - b. Prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
 - c. Prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
 - d. concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.
6. Solo nel caso in cui il tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, verifichi che l'intervento oggetto di Valutazione Previsionale del Clima Acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, in sostituzione della Documentazione Previsionale del Clima Acustico.
7. Per le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della V.P.C.A., si rimanda alle "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n. 447/95" redatta da A.R.P.A.V. (D.D.G. Arpav 3/2008).

Art. 11 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. La determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici è disciplinata dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che definisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:
 - categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
3. Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 05/12/97 valgono le seguenti definizioni:
- Componenti degli edifici: partizioni orizzontali e verticali;
 - Servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
 - Servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
4. Le grandezze di riferimento che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- T = tempo di riverberazione
 - R_w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti
 - $D_{2m,nT}$ = indice di isolamento acustico standardizzato di facciata
 - $L_{n,w}$ = indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato
 - L_{ASmax} = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow
 - L_{Aeq} = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.
5. I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono definiti dalla Tabella B del D.P.C.M. 05/12/97 di seguito riportata:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A e C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F e G	50	42	55	35	35

(*)Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

6. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.
- Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
7. Il titolare del permesso di costruire, se rilasciato dopo la data del 16 giugno 2004 per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n°142/2004 deve, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:
- a) 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.
8. Il Comune potrà, nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, procedere a campione alle verifiche del rispetto delle condizioni di legge di cui al presente articolo anche avvalendosi degli organi a ciò preposti.
9. Il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo, anche successivamente all'agibilità dell'edificio, di mettere a disposizione su richiesta delle autorità competenti la documentazione tecnica ed i dati strumentali predisposta e rilevati nella fase di rilascio delle autorizzazioni.

Art. 12 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo (BRA)

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia, eventualmente una copia cartacea e una copia in formato digitale, congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. Il proponente lo strumento urbanistico attuativo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.V., la documentazione di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
5. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
6. Il Comune, eventualmente con il supporto dell'A.R.P.A.V., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
7. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dal Comune, che potrà avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. ed utilizzarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

TITOLO III – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 13 - Presenza di rumore a tempo parziale

1. In relazione alle disposizioni di indagine dei fenomeni sonori previsti dal D.M. 16/03/1998, esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
2. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

Art. 14 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Lo svolgimento delle attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti di emissione vigenti per le sorgenti sonore ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95.
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 20 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.
3. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi con potenza acustica superiore a 70 dB sono consentiti nei soli giorni feriali con il rispetto dei seguenti orari:
 - periodo di vigenza dell'ora solare: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 - alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00.
 - periodo di vigenza dell'ora legale: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 - alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00. Il sabato tali lavori sono consentiti solo dalle 8.00 alle 12.00.
 - Nei giorni festivi è vietata ogni attività rumorosa nei cantieri edili.
4. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere urbanistico o comunque di interesse pubblico e indichi i limiti ed orari che si ritengono autorizzabili, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche operativi ed organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti.

Art. 15 - Emergenze

1. Ai cantieri edili, stradali o industriali attivati o da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici a rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, limitatamente al periodo necessario per l'intervento di emergenza.

Art. 16 - Attività di escavazione, discarica e/o trattamento di inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla D.D.G. Arpav 3/2008 in riferimento alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali o lo sfruttamento di cave o l'attività di discarica.
2. Il provvedimento autorizzativo del Servizio Gestione del Territorio, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga. Dovrà in ogni caso essere garantito:
 - Il rispetto dei limiti assoluti di immissione indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
 - Il rispetto del criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.

Art. 17 - Fuochi d'artificio

1. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Il Comune si riserva la possibilità di autorizzare in deroga tali attività nel caso in cui siano strettamente legate a manifestazione di carattere popolare e tradizionale, purché si concludano entro le ore 01.00 a.m.
3. L'emissione sonora derivante dall'accensione di fuochi d'artificio e razzi è automaticamente derogata.

Art. 18 - Aree agricole, forestali e a bosco

1. Si concede deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora le emissioni acustiche siano prodotte da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità giornaliera.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare eventuali verifiche di compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente circostante e di rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 19 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

1. I concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni musicali, popolari e sportive, i luna park, i circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga secondo le procedure previste nel presente regolamento.
2. Sono considerate attività rumorose a carattere temporaneo anche le attività di piano bar e le serate di musica dal vivo esercitate presso pubblici esercizi in concomitanza o a supporto della manifestazione principale.
3. La deroga ai limiti di legge non potrà comunque superare i 70 dB(A), misurato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari di seguito indicati:
 - dalla domenica al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00
 - venerdì, sabato e giornate prefestive dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00
5. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si intende automaticamente autorizzato se esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati e se viene inviata comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO IV – ALTRE ATTIVITA

Art. 20 – Esercizi pubblici, discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo non temporaneo

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) di livello SPL con costante slow (L_{ASmax}) e 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti dovrà essere dimostrato dalla documentazione prevista ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 e secondo le indicazioni delle Linee Guida D.D.G. Arpav 3/2008, artt. 6 e 7.
2. Agli esercizi pubblici è consentito l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora e l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale all'interno del locale, fino alle ore 24.00. I gestori dei pubblici esercizi possono richiedere estensione dell'orario fino alle ore 02.00 a.m. previa dimostrazione della presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale e comunque in assenza di lamentele da parte della popolazione residente.
3. La domanda di permesso di costruire ed il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di strutture di cui al comma 1 deve contenere una relazione di impatto acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.
4. I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari, inclusi giochi rumorosi (biliardo, freccette ecc.), devono richiedere specifica autorizzazione producendo con la richiesta una relazione di previsione di impatto acustico, specificando le apparecchiature di amplificazione utilizzate e le altre sorgenti di inquinamento acustico.

Art. 21 - Impiego di macchine per giardinaggio

1. L'uso di macchine da giardinaggio con motore ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
2. L'uso di macchine da giardinaggio con motore ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche e del suolo pubblico è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00
3. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e pertanto si intendono autorizzati in deroga, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Art. 22 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica in forma fissa o ambulante, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento in tema di attività temporanee.

Art. 23 - Sistemi di allarme

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme o antifurto installati sui veicoli, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata massima di tale emissione non può superare il periodo di 10 minuti ancorché intermittente
2. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme o antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata massima di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti ancorché intermittente, ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 Allegato B comma 8.

Art. 24 - Attività sportive svolte in impianti fissi

1. Entro i confini di pertinenza degli impianti sportivi devono essere rispettati i seguenti valori limite:
 - 70 dB (A) Leq orario, dalle ore 06.00 alle 23.00;
 - 60 dB (A) Leq orario, dalle ore 23.00 alle 6.00.
2. Il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata può disporre deroghe ai limiti definiti dal presente articolo, previa motivata richiesta da parte dei gestori degli impianti sportivi.

Art. 25 - Deroghe

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995 possono essere emanate autorizzazioni comunali a derogare provvisoriamente ai limiti acustici vigenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Tutte le attività per cui sia previsto il superamento dei limiti vigente per le sorgenti sonore, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente.
3. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26 - Rilevamento del rumore

1. Le verifiche acustiche ai fini di validità prevista dal presente regolamento deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.
2. Le tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico sono contenute nel D.M. 16 marzo 1998 e s.m.i..
3. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe I delle norme EN 60651/1994 ed EN 60804/1994.
4. Il parametro di riferimento per la determinazione del livello di rumore in un intervallo temporale definito, è il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A [Leq (A)] per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.
5. Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi, sia in ambiente esterno che all'interno di ambienti abitativi, e per le caratteristiche della strumentazione da utilizzare per la misurazione dei livelli di rumorosità ambientale, si rimanda a quanto definito nel D.M. 16 marzo 1998 e s.m.i.

Art. 27 - Controlli e verifiche

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico - Scientifica o di un Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95. Nel caso di impossibilità di intervento da parte del Dipartimento A.R.P.A.V. di Treviso, il Comune può avvalersi di tecnici competenti in materia acustica ambientale sia interni all'Ente che esterni.

Art. 28 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 447/95;
 - b) chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 447/95;
 - c) chi non ottempera ai provvedimenti e alle disposizioni dettate, in applicazione della L. 447/95, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni è punito con il pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 447/95;
 - d) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
 - e) chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 a € 516,00;
 - f) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 5.16,00 a € 1.032,00.
2. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è attribuita al Bilancio dello Stato mentre la restante quota del 30% delle sanzioni amministrative spetta al Comune.

Art. 29 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle

emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95. Tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni consecutivi dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri Regolamenti comunali e con esso incompatibili o in contrasto, nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano da esso sostituiti.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

....., li.....

IL RICHIEDENTE

.....

**ALLEGATO D: MODULO PER RICHIESTA NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' CHE NON COMPORTANO
EMISSIONI SONORE**

Richiesta di rilascio nulla-osta acustico per attività che non comporta emissione sonora

Al Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta/impresa/società/associazione
sede legale sita in
recapito telefonico fax e-mail
C.F. e P.IVA

CHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA ACUSTICO

ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del vigente Regolamento Acustico Comunale.

Dichiara che l'attività/impianto sarà sito in
e sarà attivo:

- a ciclo continuo
- nel periodo diurno (continuo/discontinuo/saltuario)
- nel periodo serale
- nel periodo notturno

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'/IMPIANTO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che l'attività/impianto non comporterà alcuna emissione sonora in quanto non saranno presenti lavorazioni, strutture ed impianti sorgenti di rumorosità, né causerà variazioni dei flussi di traffico veicolare nella zona in cui verrà localizzata.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

....., li

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO E: RILASCIO NULLA – OSTA ACUSTICO

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Unità
Servizio

Dirigente Responsabile

Oggetto: Rilascio nulla-osta acustico per attivazione nuovo impianto/attività

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta _____, sede legale in via _____, P.I. _____ per ottenere il

nulla-osta acustico per la realizzazione di _____;

VISTA la valutazione previsionale d'impatto acustico dalla quale si evince CHE i livelli di emissione ed immissione sonora derivanti dall'impianto in oggetto non supereranno i limiti previsti per la zona in cui è inserito;

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n° 447;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n° 142

RILASCIA NULLA-OSTA ACUSTICO

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento acustico;
- richiedere un nuovo nulla – osta in caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica dell'impianto o delle sue condizioni di installazione;
- produrre al Comune, entro 90 giorni dall'avvio dell'impianto, opportuna indagine fonometrica eseguita da tecnico competente in acustica.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo a rumorosità.

Il presente nulla – osta potrà essere revocato in caso di mancato rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla vigente legislazione e delle prescrizioni sopra indicate, nei tempi e modi prescritti dalla legge.

La trasgressione ai limiti imposti dalla legge e dal Regolamento Acustico Comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n°447. Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Il presente decreto va pubblicato per 15 giorni solari consecutivi all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Comunale.

Il Dirigente

ALLEGATO F: RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI SONORI PRESCRITTI

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Unità
Servizio

Dirigente Responsabile

Oggetto: Rilascio autorizzazione in deroga ai limiti sonori previsti dalla legislazione vigente ai sensi della L. 447/95, della L.R. 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta _____, sede legale in via _____, P.I. _____ per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti sonori previsti dalla legislazione vigente ai sensi della L. 447/95, della L.R. 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale per l'attività di _____

CONSIDERATO che per l'attività sopra descritta verranno impiegate seguenti attrezzature rumorose: _____

Per le quali sono state previste le seguenti misure di mitigazione: _____

RILEVATO che non è possibile abbassare l'entità livelli sonori a livelli che rientrino all'interno dei limiti di legge;
VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n° 447;
VISTO il Regolamento Acustico Comunale

AUTORIZZA

La ditta/associazione _____, sede legale in via _____, P.I. _____ ad attivare i seguenti impianti rumorosi _____

in deroga ai limiti sonori previsti dalla normativa vigente.

Qualora i livelli di immissione sonora derogati comportino disturbo e disagio per la popolazione residente, l'Amministrazione Comunale si riserva di rivedere ed, eventualmente, modificare i limiti e le prescrizioni dettate con la presente autorizzazione.

La presente autorizzazione è valida fino al _____


La trasgressione ai limiti imposti dalla legge e dal Regolamento Acustico Comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n°447. Avverso al provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente autorizzazione va pubblicata per 15 giorni solari consecutivi all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Comunale.


Il Dirigente

-  Limite amministrativo Comune di Nervesa della Battaglia
-  Area Omogenea Classe I
-  Area Omogenea Classe II
-  Area Omogenea Classe III
-  Area Omogenea Classe IV
-  Area Omogenea Classe V
-  Fascia di transizione
-  Fascia di pertinenza acustica A (100 mt)
-  Fascia di pertinenza acustica B (150 mt)

Classe	TAB. B: Valori limite di emissione in dB(A)		TAB. C: Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		TAB. D: Valori di qualità in dB(A)	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	45	35	50	40	47	37
II	50	40	55	45	52	42
III	55	45	60	50	57	47
IV	60	50	65	55	62	52
V	65	55	70	60	67	57
VI	65	65	70	70	70	70



- Limite amministrativo Comune di Nervesa della Battaglia
- LEGENDA**
- Strada Statale
 - Strada Provinciale in gestione a Veneto Strade
 - Strada Provinciale
 - Strada Comunale
- CLASSIFICAZIONE STRADALE AI SENSI D.Lgs n. 285 del 30.04.1992**
- - - - - Strada C
 - - - - - Strada E
 - Strada F



Il Sindaco
 Dott. Francesco Betton
 Il Segretario
 Dott. Paolo Ciofo
 Resp. Area Urbanistica
 Dott. Francesco Galvani

Progettisti
 Ing. Eraldo Lorenzini
 Uff. Valeria Polizzi

Adozione
 Approvazione